



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO DI MUSICA "G.B. PERGOLESI"
63900 FERMO Via dell'Università, 16 – Cod. Fisc. 90026340449
Tel. 0734 225495 – Fax 0734 228742 e-mail conservatoriofermo@conservatorio.net

Prot. n. 4072/D6

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI TUTOR COORDINATORI
DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEL TFA ORDINARIO
DEI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO AD INDIRIZZO DIDATTICO (A077)**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto 10 settembre 2010, n. 249: Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139: «Attuazione decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;

VISTO il DM 8 novembre 2011 – GU Serie Generale n.117 del 21-5-2012: Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il DM 8 novembre 2011: Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82;

CONSIDERATO che deve essere assicurata la presenza di tutor coordinatori ogni 15 corsisti o frazione, ai sensi dell'art.1 comma 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 novembre 2011;

VISTO il DM 26 marzo 2013, n. 210: Decreto Interministeriale, concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale ecc.;

RITENUTO OPPORTUNO dare avvio ad una procedura di selezione che consenta la formazione di graduatorie da utilizzare per la nomina dei tutor coordinatori a seguito dell'assegnazione del contingente da parte del MIUR;

DECRETA

ART. 1 - INDIZIONE SELEZIONE

1. E' indetta una selezione per **titoli e colloquio** a partire dall'a.a. 2014/15, per n. 1 posti riservati a insegnanti in servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso le Istituzioni scolastiche delle scuole secondarie al fine di svolgere compiti di TUTOR COORDINATORE del Tirocinio Formativo Attivo degli iscritti ai corsi di cui al bando e di

coordinamento del medesimo da svolgersi in compatibilità con le altre attività didattiche previste nei piani di studio del Biennio di secondo livello ad indirizzo didattico di Strumento musicale (A77).

2. I posti sono suddivisi secondo i seguenti indirizzi, in ragione del rapporto massimo di 15 studenti per ogni Tutor coordinatore:
 - a) Strumento musicale Classe A77: n. 1 posto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 8 novembre 2011, il contingente di tutor coordinatori da individuare è determinato assicurando la presenza di un tutor ogni 15 corsisti o frazione.

Compete alla Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilire i contingenti relativi all'anno accademico 2014/2015.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DELL'INCARICO DI TUTOR COORDINATORE

L'incarico di tutor coordinatore comporta l'esonero parziale dall'insegnamento nella scuola. Esso ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, ed è soggetto a conferma annuale previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell'art. 11 del DM 249/2010.

Un ulteriore incarico di tutor coordinatore può essere conferito alla stessa persona solo dopo un anno dalla cessazione del precedente incarico.

Il personale eventualmente revocato dall'incarico di tutor coordinatore, a seguito della valutazione di cui al primo comma del presente articolo, non può partecipare alle selezioni per il medesimo ruolo nei successivi cinque anni.

L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

In caso di mancata attivazione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo il personale in semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

L'orario di servizio previsto per i tutor coordinatori presso le istituzioni scolastiche di appartenenza sarà articolato secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 8 novembre 2011.

ARTICOLO 3 – COMPITI DEL TUTOR COORDINATORE

Ai sensi dell'art.11 comma 2, del decreto ministeriale 249 del 2010, ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe;

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di tutor coordinatore i docenti, in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre anni di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
2. avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti, previsti nella tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011, e precisamente:
 - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;

- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore;
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS;
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137;
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca;
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica;
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero;
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi).

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione; di tale esclusione verrà data comunicazione all'interessato.

In relazione alla previsione di cui alla lettera i) di cui sopra, la Commissione prenderà in considerazione il dottorato con tesi finale avente ad oggetto problematiche di didattica disciplinare o generale.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (**allegato A**), deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (conservatoriofermo@pec.it) **entro il termine perentorio del 27 settembre 2014**. Sono valide le raccomandate pervenute oltre il limite della scadenza, purché spedite nei termini e anticipate da avviso via fax o email con conferma di ricezione da parte del Conservatorio.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente selezione;
- b) l'Istituzione scolastica di istruzione secondaria presso la quale presta attualmente servizio;
- c) di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto;
- d) la classe di abilitazione per la quale intende partecipare alla selezione;
- e) l'indirizzo di posta elettronica, alla quale verranno indirizzate le eventuali comunicazioni concernenti la procedura concorsuale.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione delle dichiarazioni di cui alla lettera c) determina l'esclusione dell'aspirante dalla selezione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato (**allegato B**) ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante i titoli di cui all'art.4 del presente bando;
- b) eventuali pubblicazioni in originale, in copia autenticata oppure fotocopia con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**allegato C**) in cui se ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000. Le pubblicazioni devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 252/2006. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione, o in alternativa il codice ISBN o altro equivalente.
- c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;

Il Conservatorio "G. B. Pergolesi" di Fermo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, oppure da disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di fatto a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La firma apposta in calce alla domanda ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme. Sul retro della busta contenente la domanda, il candidato dovrà riportare la dicitura "*Domanda per TUTOT COORDINATORE TFA-A077*".

Tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 6- VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

Alla valutazione dei titoli e del colloquio sono attribuiti complessivamente 100 punti.

Per la valutazione dei titoli sono riservati fino ad un massimo 50 punti, valutabili come da tabella 2, allegato A, del D.M. 8 novembre 2011:

- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (PUNTI 6);
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (PUNTI 2);
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (PUNTI 2);
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (PUNTI 3);
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (PUNTI 6);
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca (PUNTI 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (DA PUNTI 1 A PUNTI 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (PUNTI 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica (PUNTI 6);

- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (PUNTI 3);
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (PUNTI 6);
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi): PUNTI 6.

L'esito della valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi al colloquio e la data e l'ora di espletamento dello stesso colloquio saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo del Conservatorio. Tale pubblicazione avrà valore di notifica personale ai candidati esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.

Al colloquio sono riservati fino ad un massimo di 50 punti; esso consisterà in un'intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e di verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Nel corso del colloquio si valuterà, altresì, il percorso professionale del docente, nonché ogni altra informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto al numero di tutor richiesti per ciascuna classe di abilitazione di cui all'art.1 del presente bando.

L'individuazione dei candidati da ammettere al colloquio è effettuata sulla base della graduatoria definitiva stabilita in relazione al punteggio assegnato dalla Commissione nella valutazione dei titoli e delle attività svolte, ai sensi di quanto disposto dalla tabella 2 allegata al DM 8 novembre 2011.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identità o di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale di esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti, quale che ne sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato.

ART. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

- La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore, è composta dal Direttore, o un suo delegato, e da due docenti del Conservatorio.
- La Commissione è tenuta a espletare la selezione provvedendo alla formulazione delle graduatorie generali di merito entro cinque giorni dal termine dei colloqui.
- La Commissione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli entro il massimo dei punteggi indicati per ciascuna tipologia prevista all'Art. 4, commi 1 e 2 del presente bando, prima di aver preso visione delle domande e della documentazione inviata dai candidati.

ART. 8 - GRADUATORIA PROVVISORIA

1. La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito provvisoria secondo l'ordine decrescente dei punti complessivamente riportati dai candidati. A parità di punteggio avrà precedenza il candidato anagraficamente più giovane.
2. La graduatoria provvisoria è approvata con provvedimento del Direttore del Conservatorio ed è affissa all'albo dell'Istituto medesimo, sul sito web www.conservatorio.net e inviata per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Avverso la graduatoria provvisoria è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo per eventuali errori materiali, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

ART. 9 - GRADUATORIA DEFINITIVA

1. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del Direttore del Conservatorio ed è affissa all'albo dell'Istituto medesimo, sul sito web www.conservatorio.net e inviata per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale.
2. Il Conservatorio può comunque disporre, in sede di auto tutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi alle graduatorie.
3. La graduatoria ha validità triennale e vi si attinge per eventuali sostituzioni o surroghe.
4. Il candidato risultato vincitore si impegna a presentare il nullaosta allo svolgimento del suddetto incarico da parte dell'amministrazione di provenienza.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n. 196, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5, il responsabile del procedimento di cui al presente bando per tutta la fase selettiva e fino all'approvazione degli atti è il Direttore amministrativo del Conservatorio, dott.ssa Luisa Germani.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme vigenti in materia di pubbliche selezioni.

Fermo, 26 agosto 2014

f.to Il Direttore
M° Massimo Mazzoni

Allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C